

TRIBUNALE DI GENOVA
Cancelleria Esecuzioni Civili

Ordine di servizio n. 2/2020

Oggetto: registrazione decreti di trasferimento – rilascio copie

Il direttore della cancelleria,

- ritenuto doversi impartire disposizioni come in oggetto,
dispone
- i decreti di trasferimento depositati in forma cartacea saranno inseriti a fascicolo digitale mediante scansione, quindi immediatamente notificati alle parti;
- copia cartacea, completa degli estremi di iscrizione al registro repertorio, verrà trasmessa alla Agenzia delle Entrate per la registrazione;
- ricevuta comunicazione degli estremi di avvenuta registrazione da parte della Agenzia delle Entrate, se ne apporrà annotazione sull'originale dell'atto cartaceo e sul registro ruolo gestito dall'applicativo Siecic;
- gli estremi della registrazione saranno altresì comunicati al professionista delegato alle operazioni di vendita con le modalità del Processo Civile Telematico (biglietto di cancelleria);
- i soggetti abilitati al rilascio di copie dell'atto (cancellieri ovvero professionisti delegati ai sensi dell'art. 52 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), ove provvedano alla estrazione delle copie medesime dal registro informatico, avranno cura di annotare – contestualmente alla certificazione di conformità – gli estremi della registrazione in osservanza al disposto di cui all'art. 66 D.P.R. 131/86.

La presente disposizione di cancelleria è comunicata per opportuna conoscenza ai Professionisti delegati, mediante trasmissione ai rispettivi Consigli degli Ordini.

Genova, 13 febbraio 2020

dott. Roberto Beccaria
direttore

